



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



## CONVENZIONE

L'Università di Foggia – Dipartimento di Economia (c.f. 94045260711 - P. I. V. A 03016180717) nella persona del Direttore pro tempore Prof. Pasquale Di Biase, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, in Via Caggese, 1, 71121 Foggia, in seguito indicato come “Dipartimento”; indirizzo PEC protocollo@cert.unifg.it

E

**APCO - Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management** (C.F. e P. I.V.A. 13029740159), iscritta nel registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Francesco Catanese, codice fiscale CTNFNC69T03I590R, nato a Sellia Marina (CZ) il 03 dicembre 1969 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano Corso Venezia n° 49, in seguito indicata anche come “APCO”; indirizzo PEC tesoreriaapco@registerpec.it,

### Premesso che

- l'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- APCO associa senza fini di lucro i consulenti di management. E' parte di ICMCI, International Council of Management Consulting Institutes, network internazionale di professionisti nel management consulting presente in oltre 48 Paesi. Dal 1989 per conto di ICMCI concede, in esclusiva in Italia, la qualificazione internazionale CMC - Certified Management Consultant. E' iscritta in apposito elenco del MIMIt (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per il rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della Legge 4/2013. Ha tra le finalità statutarie la rappresentanza e valorizzazione della comunità professionale dei Consulenti di management attraverso la promozione di studi, ricerche, convegni, seminari, iniziative culturali in generale sulla figura, le competenze e l'agire professionale del Consulente di Management;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia Università che APCO possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

**Tutto ciò premesso**

Università e APCO, di seguito denominate anche “le Parti”,

**si impegnano**

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

**convengono e stipulano quanto di seguito**

**Art. 1 - Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 - Oggetto e finalità**

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
- attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
- attività di ricerca commissionata;
- attività di consulenza;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europee e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- sviluppo e diffusione della figura professionale del Consulente di Management;
- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

**Art. 3 - Accordi attuativi**

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria

e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.lgs n. 36/2023.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).

#### **Art. 4 - Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e APCO si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 2, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

#### **Art. 5 - Referenti scientifici della convenzione**

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università di Foggia il Referente designato è: prof. Primiano Di Nauta, afferente il Dipartimento di Economia.

Per APCO il referente designato è: dott. Giuseppe Spedicato, Vicepresidente Vicario APCO.

#### **Art. 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni). Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università.

### **Art. 7 - Oneri**

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo**

La presente Convenzione ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma. In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

### **Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale**

Le parti danno atto che le attività di ricerca in oggetto del presente accordo rientrano nella previsione di cui all'art. 65, comma 5, del d.lgs. n.30/2005 e s.m.i. Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore, ai sensi delle leggi vigenti, le parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati, creati durante o risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti d'autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti su marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale, saranno regolati, di volta in volta, negli accordi attuativi di cui al precedente art. 3 della presente Convenzione.

Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazioni ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le parti parteciperanno ai diritti morali spettanti per legge ad autori e inventori, in ragione e proporzione dell'entità del rispettivo apporto al loro sviluppo e conseguimento.

#### **Art. 10 - Riservatezza**

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

#### **Art. 11 - Sicurezza**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di entrambe le Parti si assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le rispettive strutture. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti dell'altra Parte ospitata nei locali dell'Ateneo.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

#### **Art. 12 - Coperture assicurative**

L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di APCO sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

APCO garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **Art. 13 - Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni,

tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti.

L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente. Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione.

Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.
- e) Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.

#### **Art. 14 - Utilizzazione e divulgazione dei risultati**

I risultati di eventuali ricerche svolte in attuazione del presente accordo, brevettabili o non brevettabili, ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati da una parte solo dietro preventiva condivisione e comunicazione all'altra Parte.

Ad entrambe le Parti sarà comunque sempre garantito il diritto di poter utilizzare i risultati per il proseguimento della ricerca in ambito tecnico-scientifico-istituzionale.

#### **Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo

che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

APCO autorizza l'Università a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti relativi contratti attuativi. L'Università autorizza APCO a rendere noto sul proprio sito istituzionale e i profili ufficiali dei propri social media la presente convenzione ed a pubblicare, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti relativi contratti attuativi.

#### **Art. 16 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 17 - Registrazione e spese**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dal Dipartimento di Economia secondo l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia prot. 7406 del 10/07/2000.

#### **Art. 18 - Clausole di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per l'UNIVERSITA' DI FOGGIA**

Il Direttore Dipartimento Economia

Prof. Pasquale Di Biase

**Per APCO**

Il Presidente

Dott. Francesco Catanese